



COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA

Provincia di Varese

Allegato sub A

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA
E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI CARONNO PERTUSELLA
ANNI SCOLASTICI 2022-2025
EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE**

Il giorno 12/12/2022, con la presente scrittura privata, l'ente Comune di Caronno Pertusella, con sede in Piazza A. Moro, 1 codice fiscale e P. IVA 00440710127, qui rappresentato dal Responsabile del Settore Sussidiarietà Scuola Cultura e Sport, Dott.ssa Alberti Sara, domiciliato ai fini della presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente

e

- AS*
- a) la scuola paritaria denominata "Asilo Infantile Cardinal G. Colombo" con sede in Via Adua 229, codice fiscale 85001710129, nella persona del legale rappresentate Signor/ra MARCO SEVESO, nato a CARONNO il 5/8/1967, che dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'istituto scolastico;
- M*
- b) la scuola paritaria denominata "Scuola Parrocchiale San Vincenzo De Paoli" con sede in Via Sant'Alessandro 800, codice fiscale 94001920126, nella persona del legale rappresentate Signor/ra SANTAMBROGIO FRANCO, nato a SEREGNO (MB) il 06-01-1967, che dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'istituto scolastico;
- AP*
- c) la scuola paritaria denominata "Il Villaggio dei Piccoli", con sede in Via Formentano 134, codice fiscale 02760350120, nella persona del legale rappresentate Signor/ra SISTU MONICA, nato a CARONNO (VA) il 26.11.73, che dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'istituto scolastico;

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);

Premesso, inoltre, che i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:

- il possesso di requisiti di moralità professionale;
- il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

Richiamate:

- a) la Legge Regionale n. 31/1980 "Diritto allo Studio – Norme di attuazione" e in particolare:

Art. 2 Attuazione del diritto allo studio

Il Diritto allo studio è assicurato mediante interventi diretti a facilitare la frequenza nelle scuole materne e dell'obbligo;

Art. 5 Scuole materne

1. *Al fine di generalizzare e incentivare la frequenza della scuola prima dell'età dell'obbligo, debbono essere utilizzate tutte le strutture esistenti*
2. *Tutti gli alunni delle scuole materne pubbliche e private, fruiscono dei servizi previsti dalla presente legge*
3. *Per garantire nelle scuole materne autonome l'attuazione dei servizi di cui alla presente legge sono di norma stipulate con gli enti gestori convenzioni;*

- b) la Legge n. 62/2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" e in particolare:

Art. 1

2. *Si definiscono scuole paritarie le istituzioni scolastiche non statali comprese quelle degli enti locali, a partire dalla scuola dell'infanzia*
3. *Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque compresi gli alunni e*

Detto contributo è stabilito in:

- € 71 al mese ad alunno, per i mesi da settembre a luglio, secondo il calendario scolastico regionale, per un totale di € 781, corrispondenti a 11 mesi di frequenza

Le eventuali iscrizioni in corso d'anno verranno considerate con riferimento al numero di mesi effettivamente frequentati.

Il contributo relativo all'anno scolastico sarà versato dal Comune in tre rate:

- entro il 30 ottobre per il periodo settembre – dicembre compreso
- entro il 15 febbraio per il periodo gennaio – aprile compreso
- entro il 15 agosto il saldo e conguaglio maggio – luglio

I contributi sono soggetti alla ritenuta di legge del 4% prevista dal D.P.R. n.600 del 29.9.1973;

Il Comune si impegna altresì ad inviare alle scuole **il numero dei bambini** che compiranno i 3 anni nell'annualità scolastica successiva entro il 30/09.

ART. 3 Impegni della scuola

La scuola si impegna a:

- Presentare, ad inizio anno scolastico ed entro il 15 Ottobre, la seguente documentazione:
 - il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, comprensivo delle attività condotte da specialisti con spesa a carico delle famiglie, nonché i servizi offerti dalla scuola (es. giorni di apertura, pre post)
 - il Piano annuale di formazione dei docenti
 - il calendario e l'orario scolastico approvati dal Consiglio di Amministrazione e Consiglio Direttivo, conformati a quelli stabiliti dalle norme vigenti, salvo la facoltà per le scuole di offrire maggiori prestazioni
 - l'elenco degli alunni iscritti nell'anno scolastico in corso
 - la composizione della retta vigente a carico delle famiglie, specificando i servizi inclusi (mensa, pre post, ecc)
- produrre entro il 30 novembre di ogni anno, il rendiconto consuntivo annuale ed il bilancio di previsione; la trasmissione del bilancio consuntivo servirà ad evidenziare l'effettiva necessità da parte della scuola del contributo comunale, al fine di garantire la normale gestione del servizio
- produrre entro il 30 giugno dell'anno scolastico in corso consuntivo relativo ai numeri dei frequentanti, comunicando eventuali variazioni del numero degli iscritti
- segnalare entro il mese di Giugno l'apertura di nuove sezioni
- accogliere indistintamente i bambini di ambo i sessi, senza discriminazioni razziali o religiose o di salute, in età di ammissione alla scuola dell'infanzia, secondo le norme vigenti
- costituire sezioni che rispettino la normativa vigente
- costituire, sulla base di un regolamento interno, organi di partecipazione con la rappresentanza dei genitori e del personale
- applicare il Contratto Nazionale di Lavoro di categoria per il personale dipendente ed eventuali convenzioni con le Congregazioni Religiose
- garantire che gli spazi e gli impianti della scuola siano di capienza adeguata, conformi alle norme di sicurezza e a quelle in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Gli ambienti ove

HP

RE

RE

gli studenti con handicap

4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta;

- df
- g
- h
- c) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 185/2006 “Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289”;
 - d) il Decreto n. 267/2007 “Regolamento recante disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27” ed in particolare l'art. 1, punto 6, comma d dove viene ribadito “*l'impegno ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio*”;
 - e) il Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 83/2008 che definisce le Linee guida per l'attuazione del decreto ministeriale contenente la disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento;
 - f) la Legge n. 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;
 - g) la Legge n. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e in particolare l'articolo 181, comma c inerente la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;
 - h) il decreto legislativo n. 65/2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
 - i) il decreto legislativo n. 66/2017 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità”, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 Premessa

Premesso che il Comune di Caronno Pertusella

- riconosce alla scuola dell'infanzia fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.
- intende sostenere l'attività educativa delle scuole dell'infanzia presenti sul territorio, favorire l'accesso alle stesse da parte dei propri residenti attraverso contributi alla scuola che, consentano il contenimento delle rette a carico degli utenti, nonché offrire alle famiglie la possibilità di scegliere fra i diversi Piani dell'Offerta Formativa, dati dalle scuole presenti sul territorio

ART. 2 Impegni del Comune

Il Comune s'impegna ad erogare alle Scuole dell'Infanzia paritarie di Caronno Pertusella, firmatarie della presente Convenzione, un contributo mensile calcolato sul numero documentato degli alunni residenti, col loro nucleo familiare, iscritti e frequentanti la predetta scuola.

si svolgono le attività didattiche, le cucine ed i refettori devono essere giudicati idonei dal servizio di igiene pubblica della A.S.L. e in possesso dell'autorizzazione sanitaria; copia di tale autorizzazione dovrà essere inviata all'Amministrazione Comunale

- j) osservare le norme igienico-nutrizionali emanate dall'A.S.L., comprese le indicazioni sulle diete speciali
- k) far conoscere alle famiglie dei bambini la presente convenzione mediante pubblicazione sul sito web, affissione in bacheca e/o consegnando copia della medesima alla famiglia all'atto dell'iscrizione
- l) aderire a scambi di esperienze con le scuola dell'infanzia statale e con l'asilo nido comunale, poste in atto dall'Ente Locale, in collaborazione con gli altri organi competenti sul territorio
- m) aderire al sistema di iscrizione unificata, attivato con l'A.S. 2017-18, salvo differenti modalità individuate dal MIUR
- n) presentare entro il 15 luglio l'elenco dei bambini e delle ore richieste di assistenza educativa scolastica per l'anno successivo

ART. 4 Attività del Tavolo di Confronto

Il Tavolo di Confronto avrà luogo di norma due volte l'anno, alla presenza dell'Assessore all'Istruzione, del Responsabile di Settore o di suo delegato, dei Referenti di tutte le Scuole Paritarie dell'Infanzia convenzionate e delle Scuole dell'Infanzia Statali, indicativamente uno prima dell'apertura delle iscrizioni e uno dopo la chiusura delle iscrizioni.

Inoltre il Tavolo di Confronto sarà esteso anche alla Fondazione Artos, che gestisce l'Asilo Nido "Pettiroso".

Si affronteranno i seguenti temi:

- 1) Definizione di procedure per la gestione del sostegno alla disabilità
- 2) Premialità di progetti innovativi che prevedano di attivare scambi collaborativi tra le scuole dell'infanzia e/o gli asili nido, per iniziative e servizi erogati, o da erogare, sul territorio comunale.
- 3) Confronto sulla possibilità di istituire un "Gruppo di lavoro per la continuità tra asilo nido e scuole dell'infanzia", al fine di mettere in rete i servizi alla prima infanzia del territorio.
- 4) Riflessioni sul sistema di iscrizioni unificate e valutazioni iscrizioni

ART. 5 Sostegno alla disabilità

La Legge n. 104/92, art. 13, comma a) sancisce che l'integrazione scolastica della persona diversamente abile si realizza attraverso "la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma".

Pertanto l'Amministrazione Comunale, in collaborazione con le scuole paritarie del territorio, intende favorire, nell'ambito dell'obiettivo possibilità di inserimento, vista alla luce della consistenza degli organici e dove concorra il parere favorevole dei Responsabili Sanitari, l'inserimento dei bambini diversamente abili; ove l'inserimento richieda particolari risorse saranno di volta in volta presi preventivi accordi con l'Amministrazione Comunale, al fine di valutare una possibile compartecipazione economica da parte del Comune, in base alle disponibilità di bilancio.

I bambini diversamente abili dovranno essere in possesso di certificazione rilasciata dalla competente Azienda Ospedaliera (diagnosi funzionale e verbale di accertamento) nella quale dovrà essere indicata la necessità di assistenza all'autonomia.

Modalità operativa individuata per la gestione delle richieste è la seguente:

- le richieste per l'anno scolastico successivo, di norma, dovranno essere trasmesse entro il 15 Luglio di ogni anno. L'Amministrazione Comunale si impegna comunque a valutare le richieste, a seguito di accertamento in corso d'anno, trasmesse entro il 31/12. Alle richieste che perverranno nella seconda finestra potranno essere assegnate un numero massimo di 5 ore settimanali al fine di preventivare la spesa di bilancio;
- le richieste dovranno essere corredate delle seguenti documentazioni e informazioni:
 - a) Diagnosi funzionale in corso di validità con indicazione di necessità di assistenza educativa per la comunicazione/relazione, o dicitura simile individuata dallo specialista;
 - b) Verbale di accertamento in corso di validità
 - c) Piano educativo individualizzato, se già redatto. In alternativa, la scuola si impegna a trasmettere il PEI non appena disponibile entro e non oltre il 30/11
 - d) Si dovrà precisare l'età, il livello di frequenza (piccoli, mezzani, grandi) e il totale orario settimanale di frequenza
 - e) Si dovrà precisare il numero di ore di sostegno attribuite al minore da parte della scuola
 - f) Si dovrà formulare esplicito numero di ore richieste al Comune per assistenza educativa scolastica, in base al fabbisogno indicato sulla Diagnosi funzionale o stabilito dalla scuola, qualora non indicato nella diagnosi, sulla base della gravità e sulla base delle ore di frequenza.
La scuola si dovrà impegnare ad erogare, a proprio carico, pari numero di ore. Pertanto la compartecipazione di spesa dovrà essere per il 50% a carico del Comune e per almeno il 50% a carico della scuola interessata.
 - g) Si dovrà precisare eventuale beneficio della "Dote H" regionale e, qualora percepita, si dovrà comunicare l'importo per l'alunno per cui è stata fatta richiesta di AES.
 - h) Si dovranno precisare eventuali importi ricevuti dalla Regione, dalla Provincia o dal MIUR per il sostegno alla disabilità
 - i) I beneficiari della dote h o di altri sussidi possono essere ricompresi nel budget della scuola nel calcolo del consuntivo.

Sarà inoltre necessario indicare se il costo della retta è aumentato per bambini DVA. Qualora venga applicata suddetta variazione, si chiede di trasmettere eventuale regolamento che ne stabilisce gli importi.

Dovrà infine essere comunicato al genitore, con mezzo individuato dalla scuola, che, in ottemperanza del GDPR, i dati sanitari saranno trasmessi al comune.

La richiesta dovrà essere rinnovata per ogni anno di frequenza.

A seguito di valutazione e di disponibilità di bilancio, verrà comunicato alla scuola il finanziamento attribuito.

Al fine di rendere eque le risposte a sostegno di alunni DVA, l'Amministrazione Comunale si è allineata alla D.G.R. XI/46/2018 e al Decreto regionale n. 8368/2018 nella definizione dei parametri per la stima dei costi del servizio di assistenza educativa scolastica.

In tal senso, viene fissato un massimo di 10 ore erogabili dal Comune a supporto di un specifico minore secondo il seguente prospetto:

Livello del fabbisogno	Ore settimanali erogate	Contributo annuo
Fabbisogno alto (art.3 comma 3)	da 8 a 10 ore	da € 7.056,00 a € 8.820,00
Fabbisogno medio	da 6 a 7 ore	da € 5.292,00 a € 6.174,00
Fabbisogno basso	fino a 5 ore	Fino a € 4.410,00

Sarà possibile valutare l'assegnazione di 12 ore complessive per i bambini con fabbisogno alto al fine di favorire l'inserimento e l'integrazione in funzione del tempo di frequenza e delle abitudini del bambino (es. part time, nanna, ecc.).

Il costo orario viene stabilito in € 21,00 complessive.

Il periodo di erogazione per le scuole dell'infanzia è pari a 42 settimane:

- 14 per il periodo settembre-dicembre
- 28 per il periodo gennaio-luglio

Eventuale contributo a sostegno della disabilità verrà erogato in due tranches:

- una prima tranche ad Gennaio a seguito di presentazione di consuntivo per il periodo Settembre-Dicembre
- una seconda tranche ad Agosto a seguito di presentazione di consuntivo per il periodo Gennaio-Luglio

Eventuali risparmi avvenuti nel periodo Settembre-Dicembre non potranno essere compensati nel periodo Gennaio-Luglio;

Sarà inoltre facoltà della scuola utilizzare i contributi straordinari del fondo "sistema educativo integrato 0-6 anni" per il sostegno alla disabilità.

ART. 6 Durata della convenzione

La presente Convenzione ha validità tre anni a decorrere dal 1° settembre 2022 al 31 luglio 2025.

Caronno Pertusella, li 12/12/2022

Per il Comune di Caronno Pertusella
Il Funzionario Responsabile del Settore
Sussidiarietà Scuola Cultura e Sport
Dott.ssa Sara Alberti (*)

Per la Scuola "Asilo Infantile Cardinal Colombo"

Il Legale rappresentante

Per la Scuola "S. Vincenzo De Paoli"

Il Legale rappresentante

Per la Scuola "Il Villaggio dei Piccoli"

Il Legale rappresentante

IL VILLAGGIO DEI PICCOLI
S.p.A.
21042 CARONNO PERTUSELLA (VA)
P IVA 02760350120

